



TRIBUNALE DI CROTONE

SEZIONE CIVILE

Il Giudice,

a scioglimento della riserva che precede,

- Letti gli atti di parte e uditi i difensori comparsi all'udienza del 23.2.2023;
- Ritenuto necessario, considerati il disconoscimento della firma apposta al fax del 31.1.2010 formulata da parte opponente e l'istanza di verifica della parte convenuta opposta, nominare c.t.u. grafologico per accertare la riconducibilità della firma apposta dall'odierno opponente [redacted] al fax del 31.1.2010, che potrà essere compiuta sull'originale del documento, ove depositato da parte opponente, oppure sulla copia in atti, ove il c.t.u. nominato dichiarerà di poter svolgere la consulenza sulla copia;
- Ritenuta ammissibile e rilevante l'istanza di nomina di c.t.u. contabile sui quesiti indicati da parte opponente nella memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. (1) In relazione al contratto di mutuo fondiario stipulato il 6/4/1988 e al successivo atto di erogazione e quietanza del 21/6/1988 accerti i criteri impiegati dalla banca per la determinazione e la composizione delle rate in quota capitale e quota interessi e quindi del piano di ammortamento allegato all'atto di erogazione e quietanza del 21/6/1988 con particolare riferimento al regime di capitalizzazione impiegato (composto o semplice) ed al sistema di calcolo e di imputazione nella rata degli interessi (sul capitale residuo o sulla quota capitale in scadenza) ed alla specificazione o meno della base di calcolo degli interessi; 2) Accerti altresì se il TAN indicato nei due contratti pari al 14,20% elevato al 14,40% con l'atto di erogazione, impiegato nel regime composto, corrisponda o meno al tasso che dovrà individuare in regime proporzionale ricostruendo il piano di ammortamento con il regime della capitalizzazione semplice; 3) Accerti altresì a quanto ammonti l'onere implicito derivante dall'applicazione del regime finanziario della capitalizzazione composta; 4) Verifichi altresì se i criteri impiegati descritti al punto n. 1 siano stati specificati nel testo contrattuale e se risultino univocamente rispondenti al prezzo, ex art. 1284 c.c. pari al TAN del 14,40%, riportato in contratto, nel rispetto altresì dei criteri di trasparenza dell'art. 117 TUB; 5) In caso negativo, ridetermini il saldo dare avere tra le parti applicando il tasso sostitutivo previsto dal 7° comma dell'art. 117 TUB, in regime di capitalizzazione semplice; 6) Accerti altresì quale sia la misura del TAE applicato e se sia superiore a quello convenuto includendo nel calcolo gli oneri maggiori derivanti dall'applicazione del regime finanziario della capitalizzazione composta; 7) In caso di accertata difformità tra TAE convenuto e quello applicato ridetermini il saldo dare avere tra le parti applicando il tasso sostitutivo previsto dal 7° comma dell'art. 117 TUB, in regime di capitalizzazione semplice),

P.Q.M.

Dispone c.t.u. grafologica per accertare la riconducibilità della firma apposta dall'odierno opponente sul fax del 31.1.2010, e nomina c.t.u. il dott. [redacted], scelto dall'Albo dei c.t.u. del Tribunale di Catanzaro, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale;

Ordina a parte attrice l'esibizione del fax in originale, ove in suo possesso, che dovrà essere portato alla prossima udienza per la consegna al c.t.u. per la valutazione;

Ammette la chiesta c.t.u. contabile sul contratto di mutuo fondiario stipulato il 6.4.1988 e sul successivo atto di erogazione e quietanza del 21.6.1988, sui quesiti indicati in motivazione e, per l'effetto, nomina c.t.u. il dott. [redacted] scelto dall'Albo dei c.t.u. di questo Tribunale;

Rinvia la causa all'udienza del 23 marzo 2023 ore 10 per il conferimento degli incarichi, il giuramento dei cc.tt.uu. e la predisposizione dei quesiti definitivi, mandando alla Cancelleria per la convocazione dei nominati cc.tt.uu. alla fissata udienza.

Si comunichi alle parti.

Crotone, li 12 marzo 2023.

Il Giudice